

COMUNE DI PERLOZ

STATUTO

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 27.08.2001
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28.02.2002
Pubblicato nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione n. 17 del 16.04.2002*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 18.04.2011
Modificazioni pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione n 44 del 25.10.2011*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Fonti**

1. Il presente statuto è adottato in applicazione della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" ed in armonia con la Carta Europea dell'autonomia locale.

Art. 2 **Principi fondamentali**

1. La comunità di Perloz costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello Stato e di quelle regionali.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
3. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei vari livelli di governo.
4. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
5. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
6. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la Regione, la Comunità Montana e gli altri Comuni.
7. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al Comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
8. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione sono esercitate in conformità ai principi del

presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.

Art. 3
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.

Art. 4
Programmazione e cooperazione

1. I rapporti con la Regione sono improntati al principio di sussidiarietà ed inoltre, come per i rapporti con gli altri Comuni, ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.
2. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello Stato, delle altre regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.

Art. 5
Territorio

1. Il territorio del Comune di Perloz si estende per kmq. 23,00 e confina con i Comuni di Pont Saint Martin, Donnas, Arnad, Issime, Lillianes e Carema.

Art. 6
Sede

1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in loc. Capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede Comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della Giunta Comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede Comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 7
Stemma, gonfalone, fascia e bandiera

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Perloz nonché con lo stemma approvato con D.P.R. 19/12/1988, come da bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone Comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 19/12/1988, come da bozzetto allegato sub B.
3. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
4. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 8
Lingua e toponomastica

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere

redatti in lingua francese od in lingua italiana.

5. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 9 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco ed i Consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

Art. 10 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico sull'attività amministrativa del Comune.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il Sindaco presiede il Consiglio.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
7. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale, che operano con le modalità previste da apposito regolamento interno.

Art. 11 Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 c. 1 della L.R. 07.12.1998 n. 54:
 - a) statuto dell'ente e delle associazioni dei Comuni di cui l'ente faccia parte;
 - b) regolamento del Consiglio;
 - c) bilancio preventivo e relative variazioni;
 - d) rendiconto;
 - e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della L.R. 07.12.1998 n. 54;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
 - h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Il Consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal regolamento regionale 03.02.1999 n. 1 e dalla L.R. 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione.
3. Il Consiglio è competente ad adottare i seguenti ulteriori atti:
 - a) i regolamenti comunali, esclusi quelli di organizzazione e funzionamento interni, quali il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il regolamento di contabilità, il regolamento dei contratti e simili e quelli di auto-organizzazione di organi diversi dal Consiglio Comunale;
 - b) i programmi di opere pubbliche e sue variazioni e i progetti preliminari di opere pubbliche;
 - c) le varianti sostanziali al Piano Regolatore Generale Comunale;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di

- partecipazione;
- e) la partecipazione a società di capitali;
 - f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate;
 - g) la nomina dei rappresentanti del Comune presso il Consiglio della Comunità Montana;
 - h) la nomina della Giunta;
 - i) gli statuti delle aziende speciali;

Art. 12

Adunanze del Consiglio Comunale e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del Sindaco, di un terzo dei consiglieri assegnati o di un numero di cittadini pari almeno al 20% degli elettori del Comune.
6. Nel caso in cui un terzo dei consiglieri assegnati o di un numero di cittadini pari almeno al 20% degli elettori del Comune lo richiedano, con istanza motivata, il Sindaco deve riunire il Consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria Comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce, tra l'altro:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) le modalità di convocazione del Consiglio Comunale;
 - c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - g) l'organizzazione dei lavori;
 - h) la costituzione e il funzionamento delle commissioni consiliari;
 - i) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - j) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. In ogni caso nel corso delle sedute del Consiglio si osserva il disposto dell'art. 7 commi 3, e 4.
4. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del Consiglio in carica e delibera a maggioranza dei *presenti*, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.¹
5. Per la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.

6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
7. In seconda convocazione le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
8. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio Comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Vicesindaco. In caso di assenza od impedimento anche del Vicesindaco ne fa le veci l'assessore delegato.

Art. 14 Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio Comunale.
3. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, mediante deposito presso la segreteria Comunale, almeno 24 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse, salvo termini diversi previsti dai regolamenti comunali o da disposizioni legislative o regolamentari regionali o statali.

Art. 15 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al Sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, dopo il Sindaco ed il Vicesindaco.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo Consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16 Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 17 Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da tre assessori.
2. La Giunta, ad eccezione del Vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata in base alla legge, su proposta del Sindaco, dal Consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.
3. La votazione ha luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua esprimendo un "Sì" o un "No" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco.
4. Possono essere nominati assessori cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in condizione di compatibilità con la carica di consigliere. Tali assessori partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le loro competenze, ed hanno diritto, come i consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al Consiglio.
5. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più assessori. La

revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria Comunale, con le modalità di votazione previste dal precedente comma 3.²

6. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, entro trenta giorni dalla vacanza, con le modalità di votazione previste dal precedente comma 3.
7. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.

Art. 18 Competenze della Giunta

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La Giunta adotta gli atti ed i provvedimenti che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi il Segretario ed i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.
4. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) approva progetti e piani non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio Comunale;
 - b) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento, salvo che la concessione non rientri fra le competenze del Segretario Comunale o dei responsabili dei servizi;
 - c) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - d) dispone la concessione di beni immobili comunali;
 - e) approva le perizie di stima dei beni immobili da acquisire, alienare e permutare, in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio;
 - f) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
 - g) provvede alla nomina dei componenti delle commissioni di gara;
 - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio Comunale per le elezioni;
 - i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - j) affida incarichi esterni di progettazione, consulenza, collaborazione aventi carattere fiduciario;
 - k) approva le modalità di gestione dei servizi comunali gestiti in economia, appaltati a Ditte esterne o delegati ad altri enti pubblici;
 - l) definisce ed approva le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere, servizi e la materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
 - m) adotta i regolamenti comunali di organizzazione degli uffici e dei servizi, di contabilità, dei contratti.
5. La Giunta può adottare atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno e può riservarsi quote di bilancio per le quali è competente ad adottare provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa.

Art. 19
Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal Vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la Giunta è presieduta da un assessore delegato dal Sindaco.
3. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese.
5. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

Art. 20
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta Comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 21
Competenze amministrative del Sindaco

1. Il Sindaco esercita in particolare le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto Comunale o dai regolamenti;
 - c) presiede il Consiglio e la Giunta Comunale;
 - d) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
 - f) nomina e revoca il Segretario Comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h) nomina i rappresentanti del Comune sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - i) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e

- servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
 - l) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti di sua competenza o aventi una discrezionalità di tipo politico;
 - m) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
 - n) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi della legge;
 - o) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché può rilasciare autorizzazioni e concessioni edilizie;
 - p) stipula i contratti rogati dal Segretario Comunale;
 - q) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
 - r) propone al Consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - s) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 38, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - t) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;
 - u) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
 - v) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali.
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello Stato.
3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti, ordinanze o determinazioni.

Art. 22

Competenze di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
- a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società nelle quali il Comune ha delle partecipazioni svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 23

Ordinanze del Sindaco

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

Art. 24
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del Consiglio e della Giunta Comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 20, comma 2.
3. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vicesindaco.

Art. 25
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità, o revocare le deleghe conferite.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche e revoche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.

TITOLO III
UFFICI DEL COMUNE

Art. 26
Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale.
2. Il Segretario costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi.
3. Al Segretario Comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.
5. Il Segretario roga i contratti nei quali l'Ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 27
Competenze gestionali del Segretario Comunale e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al Segretario Comunale ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente

dalla Giunta Comunale ed individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 28

Competenze consultive del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi

1. Il Segretario Comunale ed i responsabili di servizi partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne, formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame degli organi collegiali comunali.
2. Il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi, inoltre, esprimono, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta e nei limiti delle proprie competenze e dei servizi di cui sono responsabili, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 29

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 30

Competenze di legalità e garanzia del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di Giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.
3. Cura la trasmissione delle deliberazioni all'organo regionale di controllo ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti del comune.

Art. 31

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
2. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia, ed economicità di gestione e di professionalità e responsabilità, valutando l'attività svolta dai dipendenti ed individuando le responsabilità in capo agli stessi;
3. La Giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.
4. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di

conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 32
Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 33
Albo pretorio

1. Il Sindaco individua presso il Municipio un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze normative, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il Segretario Comunale cura e sovrintende all'affissione degli atti in tutti gli spazi previsti, avvalendosi di un Messo Comunale e ne certifica, su attestazione di questi, l'avvenuta pubblicazione di cui è responsabile. Il Segretario Comunale può delegare tali compiti e competenze ad un dipendente Comunale, dandone comunicazione al Sindaco.

TITOLO IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 34
Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalle leggi in materia di statuto dei diritti del contribuente;
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 35
Comunità montane

1. Fanno parte del Consiglio della Comunità Montana il Sindaco o il Vicesindaco, con onere in capo al Sindaco di individuare espressamente il titolare della carica, unitamente a due rappresentanti,

- nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del Consiglio.
2. Le nomine di cui al comma 1 devono avvenire in coincidenza con la nomina della Giunta Comunale e la trasmissione del provvedimento di nomina alla Comunità Montana dovrà avvenire entro il termine di cinque giorni dall'avvenuta esecutività del medesimo.
 3. Il Consiglio Comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso la Comunità Montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
 4. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposita convenzione tra gli enti che stabilisce – se del caso - anche le modalità del trasferimento del personale.
 5. La convenzione di cui al comma 4 viene approvata dalla Giunta Comunale.
 6. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la Comunità Montana, il Comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
 7. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio, con carattere sussidiario e temporaneo, di funzioni di competenza Comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della aderenza alle specifiche condizioni socio-territoriali.
 8. Con convenzione di cui al comma 5 del presente articolo, vengono stabiliti e definiti l'oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

TITOLO VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 36 Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivando l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
2. Il comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Art. 37 Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di un terzo dei consiglieri e del 20% degli elettori, entro quarantacinque giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio Comunale.

Art. 38
Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge Regionale n. 18/1999 e dal "Regolamento comunale per la disciplina in materia di termine, di responsabile del procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi".
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.
4. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale di provvedimenti di sua competenza o aventi una discrezionalità di tipo politico.

Art. 39
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni, salvo termini diversi stabiliti dalla Legge o da regolamenti, dal Sindaco, dal Segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 40
Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di Comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. Sono irricevibili le petizioni che riguardino l'istituzione e la regolamentazione di tributi e imposte comunali, di tariffe di servizi comunali o inerenti questioni e materie non di competenza comunale o che siano tassativamente regolate dalla legge.
3. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispose gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
4. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
5. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 41
Proposte

1. Il 20% degli elettori possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 42
Associazioni

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono adottate previa consultazione delle medesime.

Art. 43
Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza Comunale, ad eccezione delle materie indicate nel comma 2.
2. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali.
3. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta Comunale;
 - b) dalla maggioranza dei consiglieri comunali assegnati;
 - c) dal 35% degli elettori.
4. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere espresso dal Segretario Comunale. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
5. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
6. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
7. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
8. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
9. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 2.
10. I referendum sono approvati quando partecipino alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
11. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 44
Modalità e termini per la raccolta delle sottoscrizioni

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum da parte del 35% degli elettori, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentare al Segretario Comunale copia del quesito referendario proposto. Di tale iniziativa referendaria è dato annuncio alla popolazione mediante pubblicazione, a cura del Segretario Comunale, di apposito avviso all'Albo Pretorio Comunale.
2. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata il quesito referendario proposto.
3. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura di almeno uno dei promotori al Segretario Comunale, il quale li autentica apponendo ai fogli il bollo del Comune, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.
4. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli autenticati. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. Le firme debbono essere autenticate da un notaio, dal Segretario Comunale o da un dipendente incaricato dal Sindaco. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in

cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

5. La presentazione delle firme deve essere fatta alla Segreteria Comunale entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di autenticazione dei fogli da parte del Segretario Comunale ai sensi del comma 3.
6. Il deposito presso la Segreteria Comunale dei fogli contenenti le firme, pari ad almeno il 35% degli elettori, costituisce la richiesta di referendum, sulla quale si esprimerà il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 4 dello Statuto.

Art. 45

Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio Comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum propositivi e consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Art. 46

Accesso

1. Ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art. 47

Informazione

1. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti ai cittadini.
2. In particolare, verrà data pubblicità agli atti adottati mediante pubblicazione degli stessi all'Albo Pretorio, secondo le modalità previste dall'art. 33 del presente Statuto. Per atti di interesse generale, in base all'importanza ed all'urgenza, verrà disposta la pubblicazione di appositi avvisi nelle bacheche, negli esercizi pubblici, sui giornali e data diffusione mediante annunci dei servizi radiotelevisivi, nonché avvalendosi di un eventuale sito Internet.

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 48

Statuto e sue modifiche

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno un numero pari al 35% degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 41, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 43 e 44 e 45.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 49
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza Comunale.
2. I regolamenti sono pubblicati nell'Albo Pretorio Comunale sia dopo l'adozione da parte del Consiglio per quindici giorni.
3. I regolamenti sono soggetti alla pubblicità obbligatoria connessa all'atto che li ha adottati ed all'accesso previsto per gli atti del Comune.
4. Il Comune garantisce la conoscenza del regolamento anche avvalendosi dei mezzi di informazione di cui all'art. 47 e comunicandolo, su richiesta, ad associazioni di categoria, a patronati ed altri organismi rappresentativi di interessi collettivi.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50
Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 51
Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta. Fino all'adeguamento dei regolamenti si applicano le disposizioni legislative e statutarie sopravvenute.

DESCRIZIONE STEMMA

Inquartato: nel primo d'argento, alla effigie della Madonna della Guardia, che rappresenta la Beata Vergine Maria, di carnagione, seduta, coronata con corona gemmata e cimata da fioroni, d'oro, vestita della tunica di rosso, bordata d'oro, col manto d'azzurro, bordato d'oro, scendente fino ai piedi, tenente sul ginocchio sinistro il Divin Figlio, di carnagione, vestito d'oro, coronato con corona d'oro, simile per forma a quella propria della Beata Vergine, benedicente con la mano destra e tenente con la mano sinistra il mondo cimato dalla crocetta, di azzurro, la Beata Vergine Maria tenente con la mano destra lo scettro d'oro, posto in banda; nel secondo e nel terzo, fasciato di rosso e di argento, con la croce patente accompagnata sui fianchi dalle due stelle di cinque raggi, il tutto di rosso e posto nella prima fascia d'argento; nel quarto, di verde, al leone d'oro.

DESCRIZIONE GONFALONE

Drappo partito di rosso e di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

¹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 18.4.2011.

² Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 18.4.2011.